



# Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

COPIA

N. 5 Reg Delibere

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

**OGGETTO:**BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE DLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Funzionario Responsabile su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno:

21-04-2017.

all'Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, 21-04-2017.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
f.to Giuliani Elena

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:30** nella Sala Consiliare, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto.

Con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	presente/assente
Molinaroli Giovanni	Presente
Franchi Fabio	Presente
Vesentini Giovanni	Presente
Dal Sasso Andrea	Presente
Ligorio Umberto	Presente
Lavagnoli Cristina	Presente
Corsi Giacomo	Presente
Albertini Paolo	Assente
Lucchese Luciano	Presente
Ferri Alfonso	Presente
Tomba Carmen	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale,  
Dott. Nicola Fraccarollo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor Molinaroli Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.





**OGGETTO: BILANCIO - TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2017**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 03-03-2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA**

F.to Dott. Michele Cattazzo  
.....

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li 03-03-2017

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott. Michele Cattazzo  
.....

---

**Proposta di delibera** di iniziativa del Franchi Fabio

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal



possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte a partire dall'anno 2016 in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- *Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)*

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- *Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli*

(si riportano solo le norme che interessano il Comune di Caldiero) dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- *Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)*

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- *Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*

Preso atto che la medesima legge prevede, inoltre, all'art. 1, comma 26, la sospensione delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/03/2016, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote per l'anno 2016:

- aliquota 0,40% abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00;
- aliquota 0,81% tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
- aliquota 0,76% una unità immobiliare, e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale; con la precisazione che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto



passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comuni in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 23/2011;

- aliquota 0,40% relativamente agli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi finalità non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del nuovo T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344) e destinati ad attività assistenziali a favore di persone anziane e/o svantaggiate. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata è richiesta la comunicazione del possesso dei requisiti richiesti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU.

Richiamato il disposto dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Richiamato il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge n. 19/2017, che differisce al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di confermare le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota 0,40% abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00;
- aliquota 0,81% tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
- aliquota 0,76% una unità immobiliare, e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale; con la precisazione che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo



immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comuni in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 23/2011;

- aliquota 0,40% relativamente agli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi finalità non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del nuovo T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344) e destinati ad attività assistenziali a favore di persone anziane e/o svantaggiate. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata è richiesta la comunicazione del possesso dei requisiti richiesti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU;

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

### **SI PROPONE**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2017:

- aliquota 0,40% abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00;
- aliquota 0,81% tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
- aliquota 0,76% una unità immobiliare, e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale; con la precisazione che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comuni in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 23/2011;
- aliquota 0,40% relativamente agli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi finalità non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del nuovo T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917 nel nuovo



testo risultante dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344) e destinati ad attività assistenziali a favore di persone anziane e/o svantaggiate. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata è richiesta la comunicazione del possesso dei requisiti richiesti mediante presentazione di apposita dichiarazione IMU.

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

FIRMA DEL PROPONENTE  
f.to Franchi Fabio

.....

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera soprariportata;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suddetta proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Lucchese e Ferri e la discussione di cui all'allegato a) al presente provvedimento;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato decreto n. 267/2000;

Preso atto della proclamazione della votazione;

Con voti favorevoli nr. 7 espressi con alzata di mano;

Con voti contrari nessuno;

Astenuti nr. 3 (Tomba, Ferri, Lucchese) espressi con alzata di mano;

Su nr. 10 Consiglieri presenti, nr. 7 Consiglieri votanti e nr. 11 Consiglieri assegnati ed in carica;

## **DELIBERA**

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.







Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Molinaroli Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Nicola Fraccarollo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo,

Li, 21-04-2017

IL Segretario Generale  
Dott. Fraccarollo Nicola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li,

IL Segretario Generale  
Dott. Fraccarollo Nicola